

rappresentata dai sigg. Carlos Botelho Moniz, Eduardo Maia Cadete e Margarida Rosado da Fonseca, advogados, con domicilio eletto in Lisbona (1250-068 — Portogallo), rua Castilho, n. 75, 1.º, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 15 ottobre 2003, C(2003) 3526 def., relativa a misure una tantum applicate dal Portogallo a favore della RTP.

#### *Motivi e principali argomenti*

1. Violazione degli obblighi di diligenza e di imparzialità;
2. Errore sui presupposti di fatto;
3. Difetto di motivazione in relazione alla presa in considerazione dei «costi d'investimento» nella decisione impugnata;
4. Errore di diritto per non aver qualificato determinate misure come aiuti di Stato;
5. Errore di diritto in relazione alle condizioni di applicazione dell'art. 86, n. 2, del Trattato CE.

In relazione alla violazione degli obblighi di diligenza, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata costituisce il culmine dell'assenza di trasparenza, della parzialità e della negligenza nella gestione da parte della Commissione della procedura che ha condotto all'adozione della detta decisione, sempre nell'ottica di giustificare l'ingiustificabile e di omettere fatti essenziali per una corretta analisi del modo in cui la RTP ha «adempiuto» i suoi obblighi di servizio pubblico. Afferma che la Commissione non ha agito partendo da una posizione estranea o equidistante rispetto agli interessi in gioco, in quanto i suoi atti non sono stati il risultato di una valutazione esaustiva degli interessi giuridicamente protetti.

In relazione all'errore sui presupposti di fatto, la ricorrente sostiene, in particolare, che non sono stati presi in considerazione le somme concesse dallo Stato all'operatore pubblico nel 1998 mentre si è tenuto conto, a titolo di «costi d'investimento», di somme non approvate da revisioni di conti esterne e indipendenti.

Secondo la ricorrente, la Commissione non ha neanche verificato l'effettiva prestazione di servizio pubblico della RTP.

La ricorrente afferma che la presa in considerazione dei «costi d'investimento» nella decisione impugnata difetta di motivazione, in quanto la Commissione non specifica le ragioni per le quali tiene conto delle citate somme nella decisione finale, né per quale ragione tiene conto, in maniera

incoerente, non già delle somme che risultano dalle «Relazioni sul servizio pubblico» della RTP, bensì di quelle che risultano dai «Conti finanziari», così come non spiega come sia possibile prendere in considerazione, a titolo di costi d'investimento, somme relative all'acquisizione di beni in relazione ai quali i revisori dei conti affermano che non esiste alcuna prova della loro esistenza fisica.

La ricorrente rileva un errore di diritto nella mancata qualificazione di determinate misure come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, del Trattato CE, dal momento che tali misure includono l'esenzione dal pagamento di tributi e diritti, facilitazioni di pagamento delle tasse relative all'utilizzo della rete di telediffusione e all'emissione di obbligazioni.

La ricorrente sostiene ancora che la decisione è viziata da errore di diritto in relazione alle condizioni di applicazione dell'art. 86, n. 2, del Trattato CE, dal momento che la concessione del servizio pubblico di televisione non è stata effettuata dallo Stato portoghese alla RTP in esito ad una procedura trasparente e non discriminatoria. Inoltre, la Commissione non ha rispettato i criteri di applicazione dell'art. 86, n. 2, come da essa stessa definiti nella «Comunicazione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione». Afferma poi, in relazione alla prestazione di servizio pubblico da parte della RTP, che la decisione della Commissione non è fondata su alcun elemento di prova, di carattere documentale, sull'effettivo svolgimento da parte della RTP delle missioni di servizio pubblico che lo Stato le ha attribuito, in quanto nella pratica tutti gli elementi di fatto raccolti al fine del procedimento portano a ritenere che, per quanto riguarda il periodo di riferimento, non vi è stata una effettiva prestazione del servizio che la RTP era tenuta a fornire secondo i termini contrattuali.

#### **Ricorso della Cemender Korkmaz, della The Corner House e della Kurdish Human Rights Project contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 gennaio 2004**

(Causa T-2/04)

(2004/C 71/60)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 2 gennaio 2004, Cemender Korkmaz, con sede in Flers (Francia), The Corner House, con sede in Newton (Regno Unito), e Kurdish Human Rights Project, con sede in Londra (Regno Unito), tutte rappresentate dall'avv. P. Moser, Barrister, e dall'avv. A. Stock, lawyer, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulla la pertinente dichiarazione contenuta nella menzionata relazione della Commissione 5 novembre 2003;
- dichiarare che la Commissione ha omesso di agire, in violazione del Trattato CE;
- ingiungere alla Commissione di proporre al Consiglio il congelamento dell'assistenza preliminare all'adesione, in considerazione della pendenza di una risoluzione relativa al mancato adempimento da parte della Turchia di conformarsi ai criteri di adesione all'Unione europea, individuati dalla Commissione;
- ingiungere alla Commissione di contestare alla Turchia la violazione delle condizioni di adesione tramite gli istituti previsti nell'accordo di associazione CE-Turchia;
- ingiungere alla Commissione di raccomandare la Consiglio l'adozione di una dichiarazione di moratoria con riguardo agli ulteriori negoziati di adesione con la Turchia, in considerazione della pendenza di una risoluzione per violazione, da parte della Turchia, delle condizioni di adesione;
- condannare la Commissione alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

I fatti all'origine del ricorso riguardano gli accordi relativi al progetto di realizzazione dell'oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan conclusi tra la Turchia e le compagnie petrolifere partecipanti al progetto di costruzione dell'oleodotto. A parere delle ricorrenti, con tali accordi il Parlamento turco avrebbe realizzato un «regime giuridico prevalente» a disciplina del territorio pertinente e della realizzazione del progetto dell'oleodotto, abrogando leggi nazionali a favore delle compagnie petrolifere interessate. A parere delle ricorrenti, ciò avrebbe causato la limitazione del diritto di difesa e del diritto di proprietà, la violazione dei principi di Copenaghen relativi ai diritti dell'uomo, la violazione del principio di diritto e del principio della tutela delle minoranze, allontanando la Turchia dall'acquis comunitario, ivi inclusa l'impossibilità di riconoscere il principio della supremazia del diritto comunitario e la violazione dei criteri di valutazione dell'impatto ambientale.

Consequentemente, le ricorrenti hanno chiesto alla Commissione di procedere al congelamento dell'assistenza alla Turchia preliminare all'adesione e di agire attraverso i meccanismi previsti dall'accordo di associazione EU-Turchia. Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono, da un lato, l'annullamento della «relazione periodica del 2003 relativa ai progressi della Turchia verso l'adesione» della Commissione nella parte in

cui esclude di formulare raccomandazioni al Consiglio con riguardo allo stanziamento di fondi pre-adesione per la Turchia, mentre, dall'altro, le ricorrenti contestano alla Commissione di aver omesso di agire, non avendo definito la sua posizione e non avendo effettuato raccomandazioni al Consiglio in merito allo stanziamento di fondi pre-adesione per la Turchia. Secondo le ricorrenti, la Commissione sarebbe venuta meno al proprio obbligo di formulare proposte al Consiglio ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 390/2001 <sup>(1)</sup>. A parere delle ricorrenti, la Commissione avrebbe dovuto formulare una proposta in tal senso, considerato che la Turchia non avrebbe proceduto ai necessari progressi ai fini dell'adempimento dei criteri di Copenaghen né ai fini del ravvicinamento all'acquis comunitario, elementi che, a termini dell'art. 5 del regolamento n. 2500/2001 <sup>(2)</sup>, costituiscono requisiti preliminari essenziali ai fini dell'ulteriore stanziamento di fondi preliminari all'adesione.

Le ricorrenti sostengono inoltre che, sotto tale profilo, la Turchia avrebbe omesso di procedere al ravvicinamento rispetto all'ordinamento giuridico comunitario derivato e, in particolare, avrebbe omesso di procedere al rafforzamento delle strutture amministrative e giudiziarie nonché all'adempimento della direttiva in materia di accertamento dell'impatto ambientale <sup>(3)</sup>, elementi che costituirebbero parimenti condizioni preliminari essenziali ai fini dell'ulteriore stanziamento di fondi pre-adesione ai sensi dell'allegato 4 della decisione 2001/235 <sup>(4)</sup>.

Ad avviso delle ricorrenti, la Commissione avrebbe inoltre omesso di formulare le necessarie proposte, sarebbe venuta meno al proprio obbligo di interpretare la normativa comunitaria in senso conforme ai principi del diritto internazionale e, in particolare, in relazione agli obblighi incombenti all'Unione europea ai sensi dell'art. 8 della Convenzione ONU del 1992 in materia di diversità biologiche.

Le ricorrenti sostengono, infine, che la Commissione sarebbe venuta meno al proprio obbligo di motivazione con riguardo sia al proprio operato sia alla propria inazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 1002, n. 390, relativo all'assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di preadesione e, in particolare, all'istituzione di un partenariato per l'adesione (GU L 58, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 2001, n. 2500, relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 555/2000 (GU L 342, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 216, pag. 40).

<sup>(4)</sup> Decisione del Consiglio 8 marzo 2001, 2001/235/CE, relativa ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partenariato per l'adesione della Repubblica di Turchia (GU L 85, pag. 13).